

Supplemento n. 20 - Venerdì 15 maggio 2015

**Regolamento regionale 12 maggio 2015 - n. 4
Modifica dell'articolo 14 del regolamento regionale
8 febbraio 2010, n. 3 - «Regolamento di polizia idraulica
ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale
5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»**

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 22 aprile 2015 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. X/3528 dell'8 maggio 2015)

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

(Modifica dell'articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»)

1. All'articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità di polizia idraulica emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. L'autorità di polizia idraulica individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, l'autorità procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato.».

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le previsioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Regione compie gli atti necessari a rendere effettiva la presa in carico, da parte dell'autorità di polizia idraulica, dei procedimenti di cui al primo periodo.

2. Qualora l'autorità di polizia idraulica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del r.r. 3/2010, ometta l'adozione degli atti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si applica quanto previsto dall'articolo 92, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono prevalenti sulle previsioni dei regolamenti consorziali che risultino in contrasto con le stesse.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 12 maggio 2015

Roberto Maroni